

Class 34.43.01/20.38.4/2021

Roma, vedi intestazione digitale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione
VIA e VAS

VA@pec.mite.gov.it

e p.c All' Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Commissione tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

> Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico DG ABAP

Oggetto: [ID\_VIP: 6240] Istanza per il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al Progetto di un impianto eolico, denominato "CE Deliceto" costituito da 10 aerogeneratori con potenza complessiva pari a 60 MW, ricadente nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Santa Croce ed opere di connessione nel comune di Deliceto (FG).

Alla

M

**Proponente: Blue Stone Renewable VIII Srl** 

Parere tecnico istruttorio della SS-PNRR ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*"; VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attribuzi culturali e del turismo, delle

politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908:

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), convertito dalla Legge n. 55 del 22 aprile 2021, (pubblicata in G.U.R.I.- Serie Generale n.102 del 29-04-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura":

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 -2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022 n. 226;

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123 Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU serie generale n. 221 del 15 settembre 2021);

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

**CONSIDERATO** che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti

il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\_tecniche\_va\_03122013.pdf);

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** che con nota del 14.07.2021, acquisita in pari data con prot. MATTM/76774, la Società **Blue Stone Renewable VIII Srl** ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il Progetto di un impianto eolico, denominato "CE Deliceto" costituito da 10 aereogeneratori con potenza complessiva pari a 60.0 MW, ricadente nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Santa Croce ed opere di connessione nel comune di Deliceto (FG), istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs 42/2004,
- autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n.616/1977, compatibilità al PAI

**CONSIDERATO** che a seguito dell'espletamento, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, delle fasi procedimentali inerenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali sopra richiamate, il **Ministero della transizione ecologica** ha provveduto a comunicare la procedibilità dell'istanza con nota della **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo** prot. 87164 del 06/08/2021 ai fini della verifica della adeguatezza e completezza della documentazione stessa ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che in riscontro alla summenzionata richiesta di verifica dell'adeguatezza della documentazione sono pervenute le note di richieste di integrazioni:

- della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, giusta nota prot. 7942-P del 26/08/2021;
- della Regione Puglia, giusta nota prot. 49043 del 27/08/2021;
- dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, giusta nota prot.28043 del 12/10/2021;

**CONSIDERATO** che le sopracitate richieste di integrazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia e dalla Regione Puglia sono state riscontrate dalla società proponente con nota del 23/10/2021, mentre le richieste pervenute dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale sono state riscontrate con nota del 24/01/2022;

**CONSIDERATO** che con nota prot. MiTE/4453 del 17/01/2022, il Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha comunicato al proponente ed alle amministrazioni ed agli enti competenti, la procedibilità dell'istanza nonché la pubblicazione ai sensi dell'art. 24, c.1 del D. Lgs. 152/2006 della documentazione di progetto sul portale delle Valutazioni Ambientali;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. 1767 del 19/01/2022 ha dato comunicazione della procedibilità dell'istanza del MiTE alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia ed ha richiesto alla medesima il parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che in data 16/03/2022 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi di cui all'art. 27, c. 8 del D.lgs. 152/2006, convocata dal Ministero della transizione ecologica-Direzione generale valutazioni ambientali (ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo) con nota prot. 25869 - del 02/03/2022;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 2504 del 08/03/2022, acquisita dalla scrivente con prot. 8735 del 08/03/2022, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale motivato sulla base di considerazioni che più avanti saranno assunte nel presente parere;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 4013 del 17/06/2022, il Ministero della transizione ecologica - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - richiedeva al Proponente di fornire documentazione integrativa al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza;

**CONSIDERATO** che, con nota del 10/08/2022 pervenuta il 17/08/2022, la società proponente ha inviato le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 134441 del 28/10/2022 il Ministero della transizione ecologica-Direzione generale valutazioni ambientali - ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa e l'avvio nuova consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che con nota del 07/02/2023, pervenuta il 17/08/2022, la società proponente ha inviato documentazione integrativa volontaria, pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 12252 del 09/11/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 26375 del 09/11/2023, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale integrativo in merito alla tutela archeologica, motivato sulla base di considerazioni che più avanti saranno assunte nel presente parere;

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP prot. 26738 del 14/11/2023;

**ESAMINATO** il progetto presentato dalla società proponente e la documentazione pubblicata; **PRESO ATTO** che le opere principali previsti dal progetto in esame sono le seguenti:

- n. 10 aerogeneratori, della potenza di 6 MW, ubicati a quote comprese tra circa 330 e 480 m, di altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m;
- Rete di cavidotti MT, eserciti a 30 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione AT/MT.
- 1 Sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT (30/150 kV), nel comune di Deliceto, a cui è collegato il cavidotto MT proveniente dall'impianto eolico composto da 4 linee provenienti ciascuna da un sottocampo dell'impianto. Nella sezione di trasformazione sarà ubicato un fabbricato contenente tutti i quadri MT, BT e il sistema di gestione da locale e da remoto della rete elettrica. L'intervento progettuale prevede inoltre l'apertura di nuove piste stradali che si attesteranno alla viabilità principale esistente che in due brevi tratti verrà adeguata.

Al campo eolico si accede mediante strade di nuova realizzazione e/o su strade interpoderali esistenti, che saranno adeguate al trasporto di mezzi eccezionali.

**PRESO ATTO** che il volume di calcestruzzo necessario a sostenere un singolo aerogeneratore sarebbe pari a quasi 700 mc per ciascun WTG, previo sbancamento che richiederebbe un volume di scavo di quasi 1500 mc. A tale volume vanno aggiunti n. 12 pali in cemento armato di diametro pari a 1,20 m e una lunghezza di 20 m, corrispondenti ad oltre 271 mc di calcestruzzo per ciascun WTG.

Nel complesso, dalla documentazione fornita si ricava che la posa degli aerogeneratori prevede la posa in opera di quasi 10.000 mc di calcestruzzo, senza considerare i movimenti di terra (pari a 53.000 mc), le piazzole temporanee e permanenti, la sottostazione e le opere necessarie alla realizzazione dei cavidotti e, più in generale, le opere accessorie.

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi riferiti, sulla base delle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) ad un'Area Vasta d'Indagine di 10 km, l'impianto eolico di cui trattasi si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati. In particolare all'interno di tale area, si contano circa 300 aerogeneratori realizzati o con autorizzazione positiva e senza considerare gli impianti eolici in corso di autorizzazione e gli impianti fotovoltaici realizzati. La pervasività degli impianti esistenti che il progetto in esame andrebbe ulteriormente ad aggravare, trova ulteriore conferma nella carta dell'intervisibilità, nella quale tutti gli aerogeneratori sono sempre visibili. Si consideri inoltre che le foto-simulazioni del Proponente (sia quelle originarie sia quelle integrative) presentano sempre punti di ripresa "opportunamente" scelti, alle spalle di fabbricati, barriere vegetali, manufatti di vario tipo o colline, che nascondono l'impianto localmente, ma non tengono conto invece delle visuali aperte che da Candela o dalle strade a valle sopra descritte, consentirebbero di percepire l'impianto come un evidente detrattore paesaggistico;

**CONSIDERATO**, inoltre, come l'impianto in progetto andrebbe ad occupare una delle poche aree libere a sud, in prossimità dell'abitato di Ascoli Satriano, incuneandosi in modo del tutto casuale all'interno di una fascia contornata da decine di aerogeneratori esistenti;

**CONSIDERATO** che in riferimento al PPTR della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce nella Scheda d'Ambito TAVOLIERE (WTG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) - Figura territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni" (Sotto Stazione Utente) e che, in relazione all'Area Vasta d'Indagine di 20 km come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014, si rintracciano i seguenti ambiti paesaggistici:

- "Monti Dauni" con la Figura territoriale "Monti Dauni Meridionali";
- "Il Tavoliere" con le Figure Territoriali "Le Marane di Ascoli Satriano", "La piana foggiana della riforma", "Lucera e le serre dei Monti Dauni", "Il mosaico di Cerignola";
- "Il fiume Ofanto" con la Figura territoriale "La media Valle dell'Ofanto".

**CONSIDERATO** che un breve tratto del cavidotto esterno interessa il territorio comunale di Candela, classificato come Verde Agricolo, Zona H, ai sensi del vigente Programma di Fabbricazione, mentre il resto dell'impianto, compresi gli aerogeneratori, ricade in Zona agricola sottoposta a tutela 'Il paesaggio delle Marane di Ascoli Satriano' ai sensi del vigente PPTR Puglia ed ai sensi dell'art. 4.06/adeg. delle NTA del PUG di Ascoli Satriano adeguato al PPTR;

**CONSIDERATO** che in riferimento al quadro vincolistico ed al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine - AVI (buffer di 10 km) si rileva quanto di seguito:

#### Archeologia

Si precisa che la gran parte delle aree interessate dalle opere in progetto (campi fotovoltaici, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fanno eccezione in primo luogo la villa romana di loc.

Giardino, localizzata nel F. 5, p.lla 4 vincolata con DCPC n. 147 del 28/04/2023, tangente al percorso del cavidotto di connessione, e, in secondo luogo, il Tratturello n. 38 "Cervaro – Candela – Sant'Agata" vincolato con DM 22/12/1983, che presenta una interferenza trasversale diretta con il tracciato del cavidotto in loc. Rosario.

## Beni paesaggistici

- Tutti gli aerogeneratori di progetto ricadono in un'area classificata come Bene paesaggistico "Zone gravate da usi civici" Art. 142 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 42/2004.
  - A riguardo, l'Art. 77 delle NTA del PPTR "Indirizzi per le componenti culturali e insediative" riporta che:
  - "1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
  - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
  - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
  - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
  - f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico".

**CONSIDERATO** che in riferimento alle tutele previste dal PPTR nell'Area Vasta di Indagine - AVI (buffer di 10 km) si rileva quanto di seguito:

- tutti gli aerogeneratori di progetto, tranne il WTG A3, ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del PPTR Puglia, contrastando con l'art. 43 delle NTA del PPTR "Indirizzi per le componenti idrologiche" che al comma 5 impone che "Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli. In particolare, si richiamano i movimenti di terra necessari (circa 57.800 mc) ma soprattutto le rilevanti trasformazioni dovute alla posa in opera degli aerogeneratori, che prevede sbancamenti estesi per la fondazione (per un diametro di 23 m e una profondità di circa 3m) e perforazioni per i pali (20 metri x 12 pali per ognuno degli aerogeneratori) propedeutici a gettate di cemento armato per un totale di quasi 10.000 mc di calcestruzzo. In questo senso è evidente il netto contrasto del progetto con gli indirizzi per le componenti idrogeologiche sopra riportate;
- l'impianto è previsto a brevissima distanza dall'ambito periurbano di Ascoli Satriano, il cui percorso di margine, che si affaccia verso il paesaggio delle Marane, sarebbe gravemente pregiudicato dalla visibilità a brevissima distanza, considerato che i WTG sono distanti dal bordo urbano da un minimo di 1km ad un massimo di 3 km. Tenuto conto della rilevante altezza delle torri, il rapporto percettivo con il declivio che scende verso la Valle dell'Ofanto sarebbe compromesso. Tale compromissione, però, non riguarderebbe solo il rapporto monte-valle, ma anche un ambito ristrettissimo di suolo che racchiuderebbe gli aerogeneratori, tenuto conto della compresenza a brevissima distanza delle suddette strade a valenza paesaggistica ai sensi del PPTR (sistema di strade che da Ascoli Satriano discendono e attraversano le marane: SP88, SP90, SP95, percorsi appartenenti alla rete tratturale - Regio Tratturello Foggia - Ascoli Lavello, Regio Tratturello Candela - Montegentile, Regio Tratturello Cervaro - Candela - Sant'Agata, Regio Tratturo Pescasseroli - Candela) siti storico-culturali dai quali i WTG distano solo alcune centinaia di metri (Masseria Rinaldi, Masseria Santa Croce di Marano, Masseria Bufalo, Masseria S. Croce, Masseria Matone) senza considerare la fitta trama storico-culturale all'interno dell'area buffer di 20km, che aggraverebbe ulteriormente la situazione percettiva. La sottostazione elettrica di trasformazione occulterebbe il sito storico-culturale Masseria d'Amendola rispetto alla SR1, già gravemente compromessa dalla Stazione Terna esistente;

- L'impianto risulta interferire con i Beni Paesaggistici (BP) e le Ulteriori Componenti Paesaggistiche (UCP) come definite dal PPTR secondo il seguente dettaglio:

#### Interferenze dei WTG

#### Componenti idro-geomorfologiche

• I WTG, tranne il n. A3 ricadono in UCP "Aree soggette a vincolo idrogeologico";

## Componenti botanico-vegetazionali

- I WTG A4 e A5 interferiscono visivamente con il BP Boschi;
- I WTG A2, A3, A6 e il cavidotto, interferiscono visivamente con l'UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

### Componenti culturali e insediative

- Interferenza con il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, con area buffer di 30 m ad una distanza minima di 1 km dall'aerogeneratore più prossimo (A3);
- Interferenza con il Regio Tratturello Candela Monte Gentile, ad una distanza minima di 2 km dall'aerogeneratore più prossimo (A7);
- Interferenza con il Regio Tratturello Cervara Candela Sant'Agata, ad una distanza minima di 5 km dall'aerogeneratore più prossimo (A10);

## Componenti dei valori percettivi

- Tutti gli aerogeneratori comprometterebbero l'ambito percettivo compreso tra le Strade a valenza paesaggistica ai sensi del PPTR SP88, SP90, SP95. In particolare:
  - il WTG A1 dista meno di 1 km dalla SP 88;
  - i WTG A7-A8-A9 distano da poco più di 100 a poco meno di 600m dalla SP 90;
  - i WTG A8, A7, A6 distano meno di 2 km dalla SP 95;

#### Interferenze del cavidotto esterno

Il cavidotto esterno intercetta direttamente il BP "Zone gravate da usi civici", il Regio Tratturello Candela Montegentile n. 54; inoltre interferisce con i siti storico-culturali Masseria Il Pidocchio, Masseria La Marana Carlo Cattaneo, Masseria Della Mendola, Masseria Colabella;

## Componenti idro-geomorfologiche

- lungo il tracciato del cavidotto esterno sono presenti:
  - Il Torrente Carapelle Calaggio, che viene attraversato dal cavidotto esterno in territorio di Ascoli Satriano:
  - Il Fosso Viticone, affluente del Carapelle, che viene attraversato dal cavidotto esterno in territorio di Candela, lungo la SR 1
- il cavidotto attraversa l'UCP Versanti;

#### Componenti botanico-vegetazionali

- Nell'area di inserimento dell'impianto e lungo il tracciato del cavidotto esterno sono presenti "formazioni arbustive" e "prati e pascoli naturali" lungo i corsi d'acqua prima descritti e in corrispondenza dei reticoli secondari presenti. In particolare:
  - un tratto del cavidotto interno di collegamento degli aerogeneratori A2 e A3, attraversa una formazione arbustiva, presente lungo un reticolo secondario;
  - il cavidotto esterno attraversa formazioni arbustive in corrispondenza del Torrente Carapelle e del Fosso Viticone, prima descritti.

#### Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica

- Nell'area vasta si segnala la presenza:
  - a sud dell'area di progetto, ad oltre 4,5 km, il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e l'area SIC "Valle Ofanto Lago di Capaciotti".

#### Componenti culturali e insediative

• Il cavidotto attraversa il Regio Tratturello Cervaro - Candela - S.Agata


#### Componenti dei valori percettivi

- le Strade a valenza paesaggistica più vicine all'impianto, segnalate nel Piano, sono:
  - la SP 90, che ha origine, a nord, dal centro abitato di Ascoli Satriano, attraversa l'area di progetto e prosegue verso sud, ad una distanza minima di 300 m dall'aerogeneratore più



#### vicino A7;

- la SP 88, che collega i centri abitati di Stornarella e di Ascoli Satriano, si sviluppa a nord dell'area di progetto, ad una distanza minima di 640 m dall'aerogeneratore più vicino A1.
- la SP 95, che collega i centri abitati di Candela e di Cerignola, si sviluppa a sud dell'area di progetto, ad una distanza minima di oltre 2 km dall'aerogeneratore più vicino A7.



CONSIDERATO che la realizzazione degli aerogeneratori in progetto determinerebbe un'alterazione

delle visuali panoramiche e introdurrebbe significativi elementi di disturbo, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi, come peraltro dimostrano le foto-simulazioni; ciò occupando aree interamente a vocazione agricola con opere edili comprendenti decine di migliaia di metri cubi di terra rimossa, e soprattutto migliaia di metri cubi di cemento armato che, una volta dismesso l'impianto, resterebbero nel sottosuolo, anche alla luce del fatto che il piano di dismissione dell'impianto non prevede "una demolizione distruttiva, ma un semplice smontaggio di tutti i componenti (sezioni torri, pale eoliche, strutture di sostegno, quadri elettrici, cabine elettriche);

**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'impianto eolico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso, come di seguito evidenziato:

## **5.2 Monti Dauni SEZIONE C.2** GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE *A.3.3 le componenti visivo percettive*

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche; impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetici) che compromettano o alterino il profilo e la struttura del costone dauno caratterizzata secondo quanto descritto nella sezione B.2;

## **5.3 Tavoliere SEZIONE C.2** GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE *A.3.3 le componenti visivo percettive*

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;

# **5.4 Ofanto SEZIONE C.2** GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE *A.3.3 le componenti visivo percettive*

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;

**CONSIDERATO** che l'impatto cumulato derivante dalla realizzazione dell'impianto eolico in esame e dalla presenza degli impianti esistenti o autorizzati (circa **600 aerogeneratori** di dimensioni diverse) non contribuirebbe a garantire la riproducibilità delle invarianti strutturali individuate dal PPTR nelle Figure territoriali ricadenti nell'AVI di 20 km, come di seguito evidenziato nella Sezione B2 delle Schede d'Ambito:




Figura 3 – Aereo-generatori presenti nella AVI 10km (tratteggiata rossa) Elaborazione cartografica ST SS-PNRR –

RILEVATO che, per quanto riguarda la tutela archeologica, la competente Soprintendenza, avendo evidenziato, anche sulla base delle risultanze del DVPIA, come il comparto territoriale interessato dalle opere si caratterizzi per l'alto indice di significatività archeologica caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il neolitico e all'età tardoantica e avendo richiamato le presenze archeologiche più vicine alle opere in questione, ha ravvisato impatti potenzialmente critici degli interventi in oggetto sul patrimonio archeologico conservato in sedime;

#### **RILEVATO** che in particolare:

- il cavidotto fra i WTG A2 e A4 è contiguo al sito noto di loc. Valle Castagna-San Vito (sito ASC039) caratterizzato dalla presenza di una canaletta a cielo aperto in laterizi ad incastro, con pareti intonacate (cod. CartApulia FGBIS000484), riferibile ad un impianto produttivo più esteso di età romana;
- Gli aerogeneratori A6 e A7 sono entrambi contigui all'anomalia da foto interpretazione n. 5, individuata nell'ambito delle attività di archeologia preventiva per questo impianto e riferibile ad un asse viario di età antica;
- L'aerogeneratore WTG A7 è contiguo al sito noto di loc. Masseria Santa Croce (ASC014), riconducibile alla presenza di una fattoria di età repubblicana e della prima età imperiale, alla quale si sovrappone una villa di età imperiale e tardo antica (cod. CartApulia FGBIP000025);
- L'aerogeneratore A8 è contiguo al sito noto di loc. Parco, riferibile ad un insediamento dell'età del Bronzo (cod. PPTR SP619 FG007094 e FG007095).

**RILEVATO** inoltre che il percorso del **cavidotto** verso la SE elettrica di consegna in loc. Piano d'Amendola presenta:

- due interferenze trasversali con due tracce di viabilità romana note in letteratura da foto interpretazione e riferibili alla *Via Herdonitana*;
- stretta contiguità con il sito (ASC016) in loc. Ischia dei Mulini Ponte Parrozzo (cod.

- CartApulia FGBIS000799) riferibile ad un impianto produttivo per laterizi caratterizzato dalla presenza di scorie e di scarti di lavorazione di età romana;
- stretta contiguità con il sito (ASC027) in loc. Giarnera Grande Longo (cod. CartApulia FGBIS000634) riferibile ad un'area di dispersione di frammenti ceramici, materiale da costruzione e scarti di fornace di età romana;
- stretta contiguità con l'anomalia da foto interpretazione n. 7, individuata nell'ambito delle attività di archeologia preventiva per questo impianto e riferibile ad un villaggio di età neolitica:
- stretta contiguità con il sito (ASC027) in loc. Giarnera Grande Longo (cod. CartApulia FGBIS000634) riferibile ad un'area di dispersione di frammenti ceramici, materiale da costruzione e scarti di fornace di età romana;
- stretta contiguità con il sito (DEL06) in loc. Masseria d'Amendola dove nel corso dei lavori eseguiti per la realizzazione della sottostazione Terna e di limitrofi di cavidotti sono state complessivamente indagate 10 sepolture di età tardo-antica;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle suddette osservazioni, di una più coerente correlazione con il record archeologico generale e dell'assenza nel DVPIA degli esiti di ricognizioni condotte all'uopo, è necessario presupporre un rischio archeologico di grado qualificato per tutti gli interventi in parola;

**CONSIDERATO** che, pertanto, sussisterebbero i requisiti richiesti per l'attivazione delle successive fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'All. I.8, art. 1, c. 7 del d. Lgs. n. 36/2023; **CONSIDERATO** che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 -2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

**CONSIDERATO** che in tale Atto di indirizzo più volte si fa riferimento alla "tutela del paesaggio" ed alla "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR;"

**RITENUTO** utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

**CONSIDERATO** che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2021, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs. n. 28/2011, pubblicato a marzo 2023, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1209 impianti su 5731 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.758,6 MW su 11.289,8 MW), raggiungendo il 24,4% della potenza istallata su tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che in particolare dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018, la provincia di Foggia risultava essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata su tutto il territorio nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata, seguita da Potenza (9,8%), Avellino (6,9%) e Catanzaro (5,9%);

**CONSIDERATO** quindi che, la lettura di tali dati restituisce un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale;

**CONSIDERATO** che dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2021, la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1209;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la

localizzazione di nuovi impianti eolici;

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di "repowering", quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;* 

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio* e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto deve rispettare i relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti, così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli *indirizzi* e le *direttive*) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato;

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

**CONSIDERATO** che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati" (art.89 delle NTA del PPTR);

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela

del patrimonio culturale;

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica";

RITENUTO utile richiamare la "filosofia" del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale:

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: "...Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030.";

RILEVATO che tale analisi è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

RILEVATO che tutti gli aerogeneratori di progetto ricadono all'interno di Beni paesaggistici in quanto "Zone gravate da usi civici", ai sensi dell'Art. 142 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 42/2004, e pertanto per dimensioni, ingombro e impatti sono incompatibili con la tutela paesaggistica, essendo tale previsione anche non conforme con la destinazione d'uso dei terreni gravati da Usi civici;

**CONSIDERATO** che l'inserimento di 10 aereogeneratori eolici alti 200 m e in un'area di circa 4 km quadrati, gravata da usi civici, ne comprometterebbe l'integrità e la destinazione agricola primaria (l'impianto ricade in Zona agricola sottoposta a tutela 'Il paesaggio delle Marane di Ascoli Satriano' ai sensi del vigente PPTR Puglia ed ai sensi dell'art. 4.06/adeg. delle NTA del PUG di Ascoli Satriano adeguato al PPTR) e non garantirebbero un'appropriata fruizione/valorizzazione, né la salvaguardia del contesto in cui sono inseriti;

**VISTA** la nota prot. n. 26738 del 14/11/2023 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP, ha concordato con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

RILEVATO che le opere in progetto risultano incompatibili anche con le esigenze di tutela archeologica, risultando pregiudizievoli alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la MINISTERO

DELLA MIC CULTURA realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater D. Lgs. 199/2021, tutti gli aerogeneratori, essendo previsti all'interno di beni paesaggistici, ricadono in aree esterne da Aree idonee;

**CONSIDERATO** il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale del 05.12.2022, n.1790, anche per gli effetti negativi sulla componente "paesaggio";

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

**RITENUTO** di condividere i sopra citati pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia per le motivazioni di contenuto, e il contributo del Servizio II della Direzione Generale ABAP per gli aspetti di rispettiva competenza;

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera *b*) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate, questa Soprintendenza speciale per il PNRR esprime,

#### parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da Blue Stone Renewable VIII Srl per il Progetto di un impianto eolico, denominato "CE Deliceto" costituito da 10 aereogeneratori con potenza complessiva pari a 60.0 MW, ricadente nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Santa Croce ed opere di connessione nel comune di Deliceto (FG).

Si precisa, infine, in ordine alla tutela archeologica che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la Verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane, in ogni caso, soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno comunque essere effettuate indagini preventive, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori, ai sensi dell'All. I.8, art. 1, c. 10 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, ovvero essere anche garantita la sorveglianza archeologica in corso d'opera, secondo le indicazioni della competente Soprintendenza ABAP.

In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, art. 1, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il Responsabile del Procedimento U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri (tel. 06/6723.4831 – <u>francesco.eleuteri@cultura.gov.it</u>)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Tramutola Rocco Rosario Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo 23.11.2023 08:12:01 GMT+01:00 IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

14

MINISTERO

CULTURA CULTURA